



Unione Rubicone e Mare

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia Forlì-Cesena

Settore Servizi Socio-assistenziali

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL "FONDO REGIONALE PER L' ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE L.R. N. 24/2001 / ARTT. 38 E 39 – ANNO 2020.

PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 602 del 03/06/2020 viene indetto il presente Avviso per la raccolta di domande di accesso al Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione" sino ad esaurimento delle risorse disponibili, a partire **dal giorno 19.10.2020 fino alle ore 13,00 del giorno 30.11.2020**

La somma disponibile ammonta a complessivi €. 237.129,99 (Fondo reg.le + residui Fondo inquilini morosi incolpevoli)

Alla data del 03.12.2020 sarà effettuata una ricognizione dell'entità della spesa con facoltà per l'Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'andamento della gestione, di destinare eventuali risorse ancora giacenti destinate alla linea di Intervento 2 (rinegoziazioni dei canoni), alla Linea di intervento 1 (contributi diretti).

L'attività di gestione delle risorse concesse con DGR n. 602 del 03/06/2020 si **chiude alla data del 31/12/2020.**

TIPOLOGIA INTERVENTI

L'Allegato A) della DGR n. 602 del 03/06/2020 contempla 2 tipologie di interventi

- **Interventi 1) Contributi diretti**
- **Interventi 2) Rinegoziazioni dei contratti di locazione**

Requisiti comuni agli interventi 1) e 2)

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) cittadinanza italiana oppure
A2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure
A3) cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche;

B) residenza nei Comuni dell'Unione Rubicone e Mare nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione

Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 10/12/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l'ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l'intero importo del contributo al Comune.

D1) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente

UNIONE RUBICONE E MARE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0045701/2020 del 15/10/2020
Firmatario: MARGHERITA CAMPIDELLI

registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata;
Oppure

D2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del "Fondo per l'emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1790/2013, 1221/2015 e n. 2365/2019,
2. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
3. avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019;
4. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5. essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 (non si applica per Linea di intervento 2);
6. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida (non si applica per Linea di intervento 2);

L'essere già presente nella graduatoria formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019 non è causa di esclusione dal contributo, fermo restando che l'assegnazione del contributo ai sensi dell'allegato A) della delibera DGR n. 602/2020 fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.

Canone di locazione

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

Alternatività dei contributi

I contributi di cui alle Linee di intervento 1) e 2) sono alternativi e non cumulabili.

INTERVENTO 1) – CONTRIBUTI DIRETTI

FINALITA'

Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal virus Covid/19.

BENEFICIARI

- Nuclei familiari con ISEE compreso tra 0 e 3.000,00 Euro
- Nuclei familiari che hanno subito un calo del reddito

Possono fare richiesta i nuclei familiari aventi ISEE compreso tra **0 e 3.000,00 euro, nonchè** i nuclei familiari che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID/19, con un limite di **ISEE fino ad 35.000,00.**

La perdita o diminuzione rilevante del reddito e dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- Cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età),
- Cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.,

- Cessazione, sospensione o consistente riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata,
- Lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019,
- Malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all'emergenza COVID/19.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "Io resto a casa").

La riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019 calcolato secondo la seguente formula: (reddito del nucleo familiare 2019/12x3).

Tale riduzione deve essere autocertificata, da un componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture ecc) per le successive verifiche da parte del Comune. Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato.

Il contributo è erogato una tantum al locatario.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- 1) per i nuclei famigliari aventi ISEE compreso fra 0 e 3.000 euro l'entità del contributo erogabile **è pari a tre mensilità di affitto, con un massimo di € 1.500,00;**
- 2) per i nuclei famigliari che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID-19 con un limite di ISEE fino a 35.000 euro, il contributo erogabile, comunque **non superiore a € 1.500, è pari ad una percentuale su tre mensilità di canone in relazione al calo del reddito o del fatturato registrato**, ed è determinato secondo la seguente tabella:
 - calo > 20% e ≤ 40% = 40%
 - calo > 40% e ≤ 70% = 70%
 - calo > 70% = 100%

Il contributo della linea di intervento 1) è erogato *una tantum* al locatario.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Attestazione Isee in corso di validità rilasciata ai sensi DPCM. n. 159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii.;
In assenza di attestazione ISEE il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 10/12/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l'ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l'intero importo del contributo al Comune.
2. Documento di identità in corso di validità
3. Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;
4. Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata,
5. IBAN del proprietario dell'immobile
6. Ulteriore documentazione per coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza Covid/19:
 - reddito anno 2019 (CUD, 730, UNICO o in sua sostituzione bilanci provvisori, elenco compensi ecc)

- buste paga, certificazione del datore di lavoro, fatture idonee a dimostrare il calo reddituale nei mesi di marzo , aprile, maggio 2020.
- Mod. C2 rilasciato dal centro per l'impiego.

INTERVENTO 2) RINEGOZIAZIONI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Finalità

Sono concessi contributi nel caso di rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell'importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell'importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato, non anteriori al 10 marzo 2020 (decreto emergenza covid-19)

Beneficiari

Nuclei familiari aventi ISEE compreso fra 0 e

35.000 euro. Il contributo è erogato *una*

tantum al locatore.

Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo (legge n. 431/1998)

1) Riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2 comma 1) o concordato (art. 2 comma 3) o transitorio (art. 5)

La riduzione deve essere applicata per una durata minima di 12 mesi e deve essere:

- se l'immobile è sito nel Comune di Cesenatico: di almeno il 20% del canone originario se a canone libero, di almeno il 10% se a canone concordato;
- se l'immobile è sito in uno degli altri Comuni costituenti l'Unione: di almeno il 10% del canone originario.

Il contributo è pari:

- per il Comune di Cesenatico: al 70% dell'importo della riduzione del canone, per un contributo massimo comunque **non superiore a € 2.000**;
- per gli altri Comuni costituenti l'Unione: al 50% dell'importo della riduzione del canone, per un contributo massimo comunque **non superiore a € 1.500**.

2) Riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2 comma 1) o transitorio (art. 5) a concordato (art. 2 comma 3)

Il contributo e' pari al 70% dell'importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore ad euro 2.500.

La riduzione del canone e' calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.

3) Stipula di un nuovo contratto concordato (art. 2 comma 3) per alloggi sfitti

Il contributo e' pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a euro 3.000. Il canone concordato mensile massimo ammesso e' fissato in euro 700. L'alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione del presente avviso.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1) Attestazione Isee in corso di validità rilasciata ai sensi DPCM. n. 159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii.; In assenza di attestazione ISEE il richiedente puo' dichiarare un valore presunto ISEE, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegna

- l'ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l'intero importo del contributo al Comune
- 2) Documento d'identità in corso di validità
 - 3) carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;
 - 4) IBAN del proprietario dell'immobile;
 - 5) contratto di locazione originario con eventuali aggiornamenti ISTAT e scrittura privata registrata o in corso di registrazione con imposta già pagata (in caso di riduzioni del canone di locazione).
 - 6) Contratto di locazione originario con eventuali aggiornamenti ISTAT e nuovo contratto a canone concordato registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata (in caso di modifica contrattuale)
 - 7) Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata e dichiarazione del locatore attestante che l'immobile alla data del 03/06/2020 risultava sfitto (in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato);
 - 8) Certificazione del legale rappresentante della cooperativa assegnante, che attesti l'assegnazione di un alloggio di proprietà di cooperativa di abitazione (solo per i richiedenti che vivono in un alloggio assegnato nei predetti termini);

Art. 2) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Linea intervento 1) – Linea intervento 2)

Le domande di accesso dovranno essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta e ad un documento di identità, con le seguenti modalità:

- **via PEC all'indirizzo** protocollo@pec.unionerubiconemare.it
- **tramite posta raccomandata all'Ufficio Protocollo dell'Unione Rubicone e Mare (p.zza Borghesi, 9, Savignano, 47039);**
- **consegnate direttamente a mano al protocollo Unione Rubicone e Mare o per tramite degli URP dei Comuni di residenza.**

I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilando i moduli predisposti e scaricabili dai siti di ogni singolo comune dell'Unione Rubicone e Mare.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Art. 3) MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Linea intervento 1). ISEE da 0 < 3.000,00 €:

Collocazione in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE e, a parità di valore, del numero dei figli minori; in subordine, a parità di collocazione in graduatoria, si terrà conto dell'onerosità del canone. Casi di particolare gravità segnalati dai Servizi Sociali.

Linea intervento 1) Calo del reddito e Linea intervento 2):

Le istanze pervenute saranno valutate secondo l'ordine di arrivo, certificato dal numero di Protocollo e dall'orario di registrazione della richiesta.

Terminata l'istruttoria della domanda verrà effettuato il pagamento del contributo.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili. I richiedenti che, sempre secondo l'ordine di arrivo delle domande come sopra specificato, non potranno essere considerati ai fini del contributo per esaurimento dei fondi disponibili, riceveranno apposita comunicazione da parte dell'Unione dei Comuni.

In sede di istruttoria, ai sensi della Legge n. 241/1990, potrà essere richiesto il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, e potranno essere richieste esibizioni documentali.

Art. 4) CONTROLLI

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che l'Unione effettuerà i controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 successivamente all'erogazione del contributo. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R. 445/2000).

Art. 5) - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa –

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione Rubicone e Mare, in qualità del "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali degli interessati.

2. Identità e i dati di contratto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Unione Rubicone e Mare, con sede a Savignano s/R, p.zza Borghesi, 9;

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

L'Unione Rubicone e Mare ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpa (dpo-team@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dall'Unione Rubicone e Mare per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita di consenso.

7. Destinatari dei dati personali

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio della attività istituzionali.

8. Trasferimento dei dati personali a paesi extra UE

I dati personali degli interessati non sono trasferibili al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche in seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I diritti

Gli interessati hanno diritto:

- Di accesso ai dati personali
- Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
- Di opporsi al trattamento
- Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istituzionale relativa al procedimento.

Art. 7) - ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche rese ai sensi degli art. 46 e 47, su tutte le domande collocate in posizione utile nella graduatoria.

A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R. 445/2000).

Savignano sul Rubicone,

per Il Responsabile

Il Segretario Generale dell'Unione
Dott.ssa Margherita Campidelli